

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento della Banca d'Italia del 29.07.2009)

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FIDINDUSTRIA UMBRIA

FIDINDUSTRIA UMBRIA – Consorzio garanzia collettiva fidi - (in seguito CONFIDI) è un confidi intermediario finanziario con sede legale in Via Adriano Garofoli 13-15, 05100 Terni, telefono 0744/443422, telefax 0744/428445, web www.fidindustriaumbria.it, posta elettronica terni@fidindustriaumbria.it, iscritto al n. 94033 del Registro delle Imprese di Terni, Codice Fiscale 91053090550, iscritta al n. 40845 della sezione prevista dall'art. 155 c. 4 del d. lgs. 1.9.1993 n. 385 (TUB) dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (vecchia stesura).

SEZIONE I BIS- INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(da compilarsi a cura dell'incaricato dell'offerta da parte di CONFIDI)

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome Cognome/Denominazione: _____

in qualità di: () Dipendente () Mediatore creditizio () Agente attività finanziaria

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____

Indirizzo: _____

Telefono _____

e-mail: _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di FIDINDUSTRIA UMBRIA (d'ora in poi CONFIDI) consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci e a beneficio di soggetti terzi quali Banche e Intermediari Finanziari (d'ora in poi, "Banca") con i quali CONFIDI ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva.

CONFIDI delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio da parte di CONFIDI (*rating* interno) e a suo insindacabile giudizio, mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio della Banca. La lettera di garanzia redatta da CONFIDI, e consegnata alla Banca che ha concesso il finanziamento al Socio, riporta le principali caratteristiche della linea di credito concessa o messa in disponibilità.

Possono essere ammesse in qualità di soci del CONFIDI le imprese / enti / associazioni / ditte individuali aventi i requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto sociale di CONFIDI e seguendo le modalità di cui all'articolo medesimo. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L'adesione a CONFIDI è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e del contributo a fondo rischi, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. Si precisa che, per semplicità, in questo documento, il termine "Socio" comprende anche la definizione di "cliente".

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di CONFIDI, e della successiva delibera della linea di credito per opera della Banca, prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio è chiamato dalla Banca e da CONFIDI a impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, a prestare/far prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme d'impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca e disponibili presso le sedi della stessa.

Mediante la lettera di garanzia, CONFIDI garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente. Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente per oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma e indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (a es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e

nelle forme concordate. L'eventuale debito di CONFIDI verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del Socio verso la Banca.

Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, CONFIDI assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato e inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di CONFIDI alla Banca, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente o informazione del pagamento medesimo, formalità da cui viene espressamente esonerata.

La garanzia di CONFIDI si configura nei confronti del Socio come un "**credito di firma**".

È così definita la garanzia prestata da CONFIDI, su richiesta del Socio, con la quale CONFIDI s'impegna a far fronte a eventuali inadempimenti concernenti il rimborso del finanziamento concesso al Socio dalle banche convenzionate con CONFIDI.

La garanzia **autonoma** di CONFIDI è simile ma non identica a una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. CONFIDI non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, ma piuttosto quella di garante autonomo gradito alla Banca.

La garanzia è rilasciata da CONFIDI in forma scritta ed è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui CONFIDI garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio (il debitore principale) e i suoi eventuali garanti siano inadempienti, CONFIDI/Banca procederà/anno anche giudizialmente nei loro confronti per ottenere il rimborso del debito del Socio e dei suoi eventuali garanti.

E' ininfluente per il Socio sapere che la garanzia di CONFIDI è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", in quanto CONFIDI non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente / Socio di CONFIDI.

Non è invece ininfluente per il Socio sapere che Il CONFIDI rilascia una garanzia **sussidiaria** alla Banca: essa non può richiedere la quota del rimborso del finanziamento garantito al CONFIDI ai sensi della convenzione, se preventivamente non ha escusso e/o iniziato azioni legali per il recupero dell'intero credito nei confronti del Socio inadempiente e di eventuali altri garanti principali.

Qualora la Banca si faccia rilasciare altre garanzie dal Socio e/o soggetti terzi, CONFIDI non assumerà la veste di **confideiussore** nei confronti del Socio e degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei confronti di tutti questi, quindi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ.

L'impresa socia deve comunicare agli eventuali terzi garanti quanto segue:

- che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da CONFIDI, trattandosi invece di plurime e autonome obbligazioni fideiussorie, correlate a interessi e posizioni ben distinte;
- che la garanzia rilasciata da CONFIDI, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi garanti, è anche subordinata a quella rilasciata dal Socio e dal terzo garante;
- che, pertanto, CONFIDI, una volta escusso dalla Banca, potrà esperire, anche in modo autonomo, le azioni di rilievo e/o di regresso e/o di surroga nei confronti del Socio e dei terzi garanti che, in tal caso, saranno tenuti a rimborsare a CONFIDI quanto dal medesimo corrisposto alla Banca;
- che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del debitore principale, prima che la Banca abbia escusso CONFIDI, non potranno in alcun caso agire in via di surroga e/o di regresso nei confronti di CONFIDI.

La garanzia di CONFIDI è pertanto prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 cod. civ.

L'impresa socia prende atto, e autorizza ora per allora, che CONFIDI conferisca mandato alla Banca, e/o a soggetti terzi, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito da CONFIDI.

Banca e CONFIDI si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da CONFIDI. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. Il Socio è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta rispetto alle situazioni precedenti (p.es. ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale, soci, trasformazioni, ecc.).

E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante CONFIDI di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, o che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di CONFIDI mediante l'escussione della garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con CONFIDI sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca.

Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e CONFIDI sia chiamato a effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso, a termini di diritto, statuto, contratto, ha l'obbligo di rimborsare a CONFIDI quanto dal medesimo corrisposto alla Banca per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere e altre spese accessorie, e rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso CONFIDI.

Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio a CONFIDI, in caso di mancato o ritardato rimborso o di escussione della garanzia consortile, il Socio sarà escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per CONFIDI di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del Socio verso CONFIDI può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al CONFIDI, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma.

CONFIDI può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito.

Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Terni.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIDI non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessuno è autorizzato a offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di CONFIDI, costi o oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di CONFIDI è autorizzato a chiedere, e tanto meno a incassare, costi o oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

1. Costi di primo ingresso in FIDINDUSTRIA UMBRIA.

1.1. Quota di fondo consortile: € 250,00 (1 quota) restituibili e/o trasferibili, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di CONFIDI, in caso di recesso, esclusione e trasferimento d'azienda.

1.2 Quota a fondo rischi: € 500,00 (una tantum) eventualmente restituibili,

Per richiedere l'intervento in garanzia di CONFIDI è necessario preliminarmente diventare **Socio** di CONFIDI e aver versato le quote di cui sopra.

Il mancato pagamento delle suddette voci entro 3 mesi dalla comunicazione di ammissione (e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno solare) è considerato rinuncia tacita alla domanda stessa.

2. Commissioni per il rilascio della Garanzia.

Tali commissioni rappresentano il costo che il socio deve sostenere per il rilascio della garanzia.

2.1. **Commissione di garanzia:** atta a remunerare il rischio di perdita (cioè il rischio di mancato rimborso) assunto da CONFIDI per la garanzia prestata ed è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. La remunerazione è determinata in percentuale sull'importo nominale del finanziamento, da versarsi integralmente in via anticipata all'atto dell'erogazione del finanziamento garantito (tramite addebito da parte della Banca), calcolata su **base annua**, tenendo conto della **finalità**, della **tipologia del finanziamento** e della **quota di garanzia (50%)**.

Commissione annua di garanzia applicata su fido nominale per classi di rating interno (con minimo € 100,00 per ogni forma tecnica):

Fidi a Breve Termine (con durata inferiore a 18 mesi):	Classi di Rating		
	A	B	C
- scoperto c/c	0,90%	1,35%	1,95%
- smobilizzo crediti	0,65%	0,95%	1,40%
- finanziamenti con rimborso rateale per liquidità	0,75%	1,15%	1,70%
- finanziamenti con rimborso rateale per mensilità aggiuntive	0,55%	0,80%	1,15%

Finanziamenti a Medio/Lungo Termine (con durata maggiore di 18 mesi)	Classi di rating		
	A	B	C
- finanziamenti con rimborso rateale mensile per investimenti	0,30%	0,45%	0,65%

Gli importi effettivi sono comunicati nella lettera di garanzia inviata al Socio dopo la delibera degli Organi Competenti. L'eventuale mancato pagamento della commissione di garanzia rende inefficace la garanzia e porta al non perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

La predetta commissione, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata (anche parziale) del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non è restituita al socio.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio o, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con le Banche.

3. Altri costi.

3.1. Rinegoziazione finanziamenti e garanzie: si applicano le commissioni di garanzia sopra indicate.

3.2. Estensione della durata della garanzia: si applicano le commissioni di garanzia sopra indicate.

Modifica delle condizioni economiche praticate da CONFIDI: CONFIDI si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del TUB.

Condizioni economiche praticate dalla Banca: CONFIDI, per la sua attività, sottoscrive convenzioni con le Banche: le citate convenzioni, tra l'altro, prevedono anche il riconoscimento di condizioni economiche di favore a valere sulle operazioni poste in essere tramite garanzia consortile.

CONFIDI non è responsabile delle condizioni economiche applicate, alle operazioni garantite, dalla Banca in maniera difforme da quanto convenuto nelle convenzioni firmate; così come non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi a oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma e indipendente tra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CONFIDI. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca e accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Perfezionamento del rapporto di garanzia: il Contratto di Garanzia si perfeziona nel momento in cui il CONFIDI riceve l'accettazione, da parte del Cliente, della proposta contrattuale; tuttavia l'**efficacia** del contratto resterà sospesa sino a quando la Banca non avrà concesso l'accordata linea di credito e il CONFIDI non avrà ricevuto il pagamento dei corrispettivi della garanzia indicati nella relativa lettera.

Il contratto s'intenderà automaticamente risolto e la garanzia decaduta, senza necessità per il CONFIDI di preventiva comunicazione al Cliente, nei seguenti casi:

- mancata concessione del finanziamento da parte della Banca;
- mancata erogazione del credito da parte della Banca, entro il termine previsto nella lettera di garanzia;
- mancato pagamento dal Cliente della commissione di garanzia indicata nella relativa lettera, dovuta al CONFIDI per il rilascio iniziale della garanzia e/o i rinnovi successivi anche se parziali;
- mancata rispondenza dell'operazione ai termini e alle condizioni espressi nella lettera di garanzia;
- mancato ricevimento da parte del CONFIDI della documentazione ed entro i termini previsti dalle relative convenzioni attestante l'erogazione del finanziamento;
- naturale scadenza oppure estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dalla Banca.

Copertura del rapporto di garanzia: nei tempi ed entro i limiti d'importo prima disciplinati, il CONFIDI assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato e inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione. Il pagamento di CONFIDI alla Banca, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente o informazione del pagamento medesimo, formalità da cui CONFIDI viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da CONFIDI, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli

eventuali interessi di qualsiasi genere e altre spese accessorie, e rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso CONFIDI.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento del CONFIDI a garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso CONFIDI oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca garantita.

Conseguenze in caso di escussione della garanzia: Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal CONFIDI da parte della banca garantita nel caso d'inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un mandato che il CONFIDI rilascia alla Banca per il recupero dell'intero credito nei confronti dei clienti debitori inadempienti e dei garanti principali. CONFIDI può anche decidere di agire direttamente e coattivamente per il recupero del credito.

L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per CONFIDI di segnalare il nominativo dell'impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

Recesso: il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa attestazione della Banca garantita di una lettera di manleva con cui comunica la cessazione anticipata della garanzia e la liberazione di CONFIDI da ogni impegno e onere economico connesso. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dalla Banca garantita) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal CONFIDI per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi per commissioni e altri oneri. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite, delle quali non può essere richiesta la restituzione. In caso di recesso il Socio non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del CONFIDI neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso. La risoluzione del contratto di garanzia non comporta l'automatico recesso da socio del CONFIDI.

SEZIONE V -- RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "Fidindustria Umbria – Ufficio Reclami – via Adriano Garofoli 13-15 – 05100 TERNI".

Il CONFIDI evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il CONFIDI dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali s'impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso al CONFIDI (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Fidindustria Umbria), prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'**Arbitro**: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Fidindustria Umbria oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Fidindustria Umbria mette a disposizione dei clienti - sul proprio sito internet www.fidindustriaumbria.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Beneficiario: è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

Confideiussore: chi presta garanzie di pari grado insieme con altri.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Creditore: è il soggetto - istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con CONFIDI, che mette a disposizione / eroga una linea di credito.

Debitore garantito: è il soggetto – socio di CONFIDI - nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

Debitore principale: è il soggetto (il Socio) che contrae un debito con un istituto Finanziatore di cui CONFIDI garantisce l'adempimento.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario, sia a breve (durata sino a 18 mesi) che a medio/lungo termine (durata da 18 mesi in poi).

Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore.

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo (nei limiti delle rispettive convenzioni) che assume il CONFIDI, previa richiesta del cliente del CONFIDI stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del CONFIDI.

Garanzia Sussidiaria: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia (non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia), ovvero può essere escussa solo dopo l'escussione di altre garanzie (che per questo si definiscono "principali").

Inadempimento: è il mancato adempimento di un'obbligazione da parte di chi vi è tenuto; il debitore è tenuto ad adempiere l'obbligazione dovuta, e a eseguirla esattamente, cioè nel modo, tempo e luogo stabiliti.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal CONFIDI in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal CONFIDI nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" s'intende qualunque locale (o parte di esso) che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di CONFIDI. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

Socio/Cliente del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di fondo consortile del CONFIDI e che richiedono la garanzia al CONFIDI stesso.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

T.U.B.: Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)

Dichiaro di aver ricevuto copia del Foglio Informativo.

Luogo e Data

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante
